

Regolamento per la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali

Art. 1. La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali ha per fine:

1. Promuovere la coltura scientifica della nazione;
2. Fornire agli studenti della Facoltà di medicina gli insegnamenti di scienze fisiche e naturali;
3. Abilitare all'ammissione alle scuole di applicazione per ingegneri;
4. Preparare gli studenti al conseguimento dei diplomi d'insegnamento speciale.

I primi tre fini sono comuni a tutte le Facoltà di scienze; il quarto è proprio soltanto di quelle designate nell'art. 23.

Art. 2. Lo studio della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dura quattro anni.

Il conseguimento del diploma d'insegnamento speciale richiede un quinto anno di studio.

[...]

Art. 23. Le Facoltà di scienze particolarmente designate dal Ministro potranno preparare al conseguimento dei diplomi speciali d'insegnamento.

Il Ministro, sul parere conforme del Consiglio superiore, designerà a conferire tale diploma solo quelle Facoltà di scienze che non solo saranno fornite di tutti gl'insegnamenti necessari, e di musei e laboratori sufficienti, ma che sieno altresì centro di vita scientifica, operosa e produttiva. Quando, sul parere conforme del Consiglio superiore, il Ministro riconoscesse che tali condizioni fossero cessate, il diritto di preparazione al conseguimento dei diplomi potrebbe essere revocato.

Il diritto di preparare al conseguimento di ciascun diploma è assegnato specificatamente ed a parte.

Art. 24. I diplomi speciali, di cui si parla all'articolo 23, sono quelli designati nell'articolo seguente; e per ottenerli il candidato dovrà essersi preparato al conseguimento di essi durante due anni innanzi e un anno dopo d'aver conseguito la laurea.

Art. 25. Per lo scopo di preparare al conseguimento di tutti o di alcuni di questi diplomi, le Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, designate dal Ministro conforme all'articolo 23, saranno ordinate a scuola di magistero.

La scuola di magistero potrà avere una o più delle seguenti sezioni:

L'una per il diploma all'abilitazione dell'insegnamento in matematica, composta dai professori i quali danno insegnamento nel secondo biennio della Facoltà.

La seconda per il diploma all'abilitazione dell'insegnamento della fisica, composta dei professori di fisica, chimica e fisica matematica.

La terza per il diploma di abilitazione all'insegnamento della chimica, composta dei professori di chimica, fisica e di uno dei professori di scienze naturali.

La quarta per il diploma di abilitazione all'insegnamento delle scienze naturali, composta dei professori di mineralogia, geologia, botanica, zoologia, anatomia e fisiologia comparate.

Art. 26. La scuola di magistero, per ciò che si riferisce all'ordine e all'importanza degli studi rispetto al fine speciale che si prefigge, è retta da un direttore nominato dal Ministro e che potrà essere lo stesso di quello della scuola di magistero di filosofia e lettere in quelle Università nelle quali esistano ambedue le scuole.

Ogni sezione della scuola avrà un presidente scelto ogni anno dai professori addetti alla sezione rispettiva; e i presidenti della sezione insieme al direttore sostituiranno il Consiglio direttivo della scuola. A questo spetterà regolare l'ordine degli studii nella scuola.

Se la scuola non avrà tutte e quattro le sezioni potrà fare le veci del direttore il più anziano dei presidenti delle sezioni esistenti.

Art. 27. La dimanda d'iscrizione a ciascuna delle sezioni della scuola di magistero dev'essere fatta al direttore della scuola, e accompagnata:

1. Da un attestato di buona condotta rilasciato dall' autorità universitaria, prese le informazioni necessarie sulla vita e sulla condotta della studente.
2. Dall' attestato di licenza richiesto per la corrispondente laurea.
3. Dai certificati di profitto dei corsi seguiti nella Università.

Il direttore della scuola potrà assoggettare il candidato ad un esame di ammissione sopra alcune materie, quando dagli attestati presentati non creda abbastanza provata la dottrina del giovane nelle materie stesse.

Un giovane non si può iscrivere, e prendere le abilitazioni corrispondenti, a più di due sezioni.

Art. 28. Potranno essere istituiti, presso la scuola di magistero, sussidi annui non maggiori di lire 600, da conferirsi per concorso agli studenti iscritti ad essa.

I sussidi non possono essere accordati se non a studenti che hanno riportato l'attestato di profitto *segnalato* almeno nella maggior parte delle materie studiate negli anno precedenti del corso, e *sufficiente* nelle altre.

Il numero dei sussidi assegnati a ciascuna sezione è fissato ogni anno dal Ministro. Un avviso, pubblicato due mesi prima nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* farà conoscere i giorni in cui sarà fatto il concorso.

Non potranno godere di questi sussidi i giovani già provvisti di altro sussidio; né potranno esser dati sussidi per due sezioni.

I sussidi potranno essere concessi per tre anni. Non saranno però continuati nel secondo e terzo anno se i professori della sezione relativa giudichino che lo studente non abbia nell'anno anteriore studiato con profitto proporzionato al fine che si propone la scuola.

Art. 29. La Commissione esaminatrice per gli esami di concorso pel conferimento dei sussidi, di cui si fa parola nell' articolo precedente, sarà composta del direttore della scuola e dei professori della sezione.

Art. 30. L'orario speciale delle sezioni della scuola di magistero è fissato dal Consiglio direttivo di essa, riveduto in Consiglio di Facoltà, e pubblicato al principio dell'anno scolastico insieme coll'orario della Facoltà.

Art. 31. I presidenti distribuiscono i lavori tra i professori della sezione rispettiva.

A questo fine ciascuno raccoglie a consiglio i professori ai quali spetta insegnarvi.

Ogni due mesi sono convocati il presidente e i professori di ciascuna sezione dal direttore della scuola, ed essi riferiscono per iscritto intorno ai lavori delle loro sezioni.

Le relazioni sono mandate al Ministero.

Art. 32. Il corso della scuole di magistero consiste, oltre che negli studi richiesti per la corrispondente laurea, in esercitazioni speciali dirette a produrre negli studenti l'attitudine alla ricerca e alla esposizione originale e propria di quella disciplina che vogliono professare.

Art. 33. Durante l'anno successivo alla laurea il candidato di una sezione della scuola di magistero assisterà alle lezioni della scienza, di cui chiede l'abilitazione, presso un istituto della città o altro indicato dal Ministro, ed ove paia al direttore di quello vi surrognerà alcune volte per settimana il professore, o darà un corso speciale nell'istituto stesso.

Di più egli seguirà un corso sui limiti e sui metodi dell'insegnamento delle scienze nelle scuole secondarie istituito dal Ministro, con un incarico speciale nella Facoltà di lettere o in quella di scienze.

Durante questo anno il candidato continuerà a godere del sussidio quando lo abbia avuto nell'anno precedente.

Art. 34. Alla fine dell'anno il candidato per conseguire il diploma speciale d'insegnamento si presenterà ad una speciale Commissione d'esame. Questa Commissione sarà nominata dal Ministro

anno per anno; potrà essere confermata in ufficio, e sarà composta di sette membri. Essa si dividerà in sottocommissioni speciali di tre per ognuna delle sezioni esistenti nelle scuole.

Ciascuna di queste Sottocommissioni esaminerà il candidato, giudicherà se esso meriti di ottenere il diploma speciale d'insegnamento, e, quando il suo giudizio sia favorevole, lo conferirà al candidato. Il diploma è firmato dal presidente della Commissione e da quello della Sottocommissione.

Art. 35. L'esame consisterà:

1° Nella presentazione, per parte del candidato, di una dissertazione sopra un soggetto tratto dalla materia sulla quale egli chiede il diploma.

2° In una disputa fra il candidato e gli esaminatori sopra il soggetto trattato nella dissertazione.

3° In una lezione di soggetto attinente alla scienza della quale egli chiede l'abilitazione su di un tema che gli sarà dato dalla Commissione stessa tre ore innanzi.

La Commissione avrà cura di accertarsi che il candidato intenda facilmente due delle tre lingue straniere: la francese, l'inglese e la tedesca.

Art. 36. La Commissione della quale all'articolo 34 potrà essere formata dal Ministro presso ciascheduna scuola, o anche potrà una sola Commissione essere incaricata dell'esame presso più scuole.

Art. 37. I nomi dei candidati approvati saranno dal presidente della Commissione comunicati al Ministero di Pubblica Istruzione, presso il quale ne è tenuto registro.

Art. 38. I professori che non appartengono ad una sezione della scuola di magistero potranno istituirne una per la propria disciplina, e rilasciare ai giovani uno speciale attestato degli studi fatti sotto la loro direzione e del profitto.

Però tali studi ed esercizi speciali dovranno essere fatti senza recare alcun impedimento al regolare andamento dello studio della Facoltà e della scuola di magistero.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro per la Pubblica Istruzione
R. BONGHI